



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 21/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE DELLA MESSA FUNEBRE DELLA DEFUNTA DI COSTANZO
FILOMENA – 20 SETTEMBRE 2021.**

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

prorogato fino al 31 dicembre 2021 in virtù dell'art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Vista la normativa emanata al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e, da ultimo, il DPCM 2 marzo 2021;

Visto, in particolare, l'Allegato 1 del citato DPCM, il quale disciplina lo svolgimento delle celebrazioni religiose;

Richiamata la propria Ordinanza n. 38 del 15.06.2020;

Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 6023 del 20.09.2021, prodotta dal Sig. Riccardo Di Meglio, con cui si richiede di poter svolgere, in data 20 settembre 2021, a partire dalle ore 17:30, presso il piazzale del cimitero comunale, la messa funebre della defunta Di Costanzo Filomena, impegnandosi al rispetto delle vigenti disposizioni, fra cui quelle anti-Covid, ed indicando in 150 persone il numero massimo dei partecipanti;

Ritenuto di poter consentire quanto richiesto, purché vengano adottate e garantite tutte le misure previste dalle norme vigenti per il contenimento dell'epidemia in atto;

Vista la normativa vigente e in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- si autorizza il Sig. Riccardo Di Meglio, come da propria richiesta acquisita al prot. com. n. 6023 del 20.09.2021, a poter svolgere, in data 20 settembre 2021, a partire dalle ore 17:30, presso il piazzale del cimitero comunale, la messa funebre della defunta Di Costanzo Filomena;

- il suddetto garantirà il rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid e, in particolare, la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento, l'utilizzo di mascherine e l'osservanza di tutte le altre misure precauzionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, compreso il divieto di ingresso per chi presenti sintomi influenzali/respiratori o abbia una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- si fissa in 150 il numero massimo di partecipanti;
- il richiedente è responsabile circa il rispetto delle anzidette prescrizioni.

DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e comunicata al Sig. Riccardo Di Meglio, all'addetto al cimitero Sig. Armando Agnese, nonché al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia ed al Commissariato di P.S. di Ischia.

AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale, 20 settembre 2021

